Comune di Agliè
I: Via Filippe Tommaso 22, Agliè (TO), 10011
T: +39 0124 330 367 – **F**: +39 0124 330 280
E: protocollo@comune.aglie.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.aglie.to.it
Web: comune.aglie.to.it

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE

DEL PATROCINIO

E PER L'USO DELLO

STEMMA COMUNALE

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 26/9/2024

I N D I C E

ART. 1 – OBIETTIVO

ART. 2 – DEFINIZIONE E FINALITA’

ART. 3 –SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 – AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO

ART. 5 – CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE E CRITERI PER LA CONCESSIONE

ART. 6 – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

ART. 7 – CASI ECCEZIONALI

ART. 8 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART. 9 – UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

ART. 10 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART. 11 – PUBBLICIZZAZIONE DEL PATROCINIO

ART, 12 – ALTRI ENTI PUBBLICI PATROCINATORI E SPONSOR PRIVATI

ART. 13 – RESPONSABILITA’

ART. 14 – AUTORIZZAZIONI

ART. 15 – SANZIONI

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – OBIETTIVO

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale dell'istituto del patrocinio.
3. Con il presente Regolamento vengono determinati i criteri, le modalità e le forme di pubblicità per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma del Comune di Agliè.

ART. 2 – DEFINIZIONE E FINALITA'

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una forma di apprezzamento del Comune a iniziative, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale, ritenute meritevoli nei contenuti, negli obiettivi e nelle finalità. Le iniziative devono avere significato e interesse per il Comune di Agliè.
2. Il patrocinio può essere concesso anche a iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.
3. La concessione del patrocinio non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale ed è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.
4. Il patrocinio non viene mai concesso con riferimento ad attività di carattere generale, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.
5. Il patrocinio per sua natura non costituisce strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
2. Possono richiedere il patrocinio anche soggetti che hanno sede altrove o per iniziative che si svolgono all'esterno del territorio comunale, quando le iniziative stesse abbiano comunque rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la storia, la cultura, le arti e le tradizioni.

ART. 4 – AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO

Attraverso la concessione del patrocinio il Comune favorisce la realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni riguardanti:

a) Ambito istituzionale: attività, iniziative e manifestazioni attinenti la natura del Comune, la conservazione e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione dei valori di cittadinanza e solidarietà, la promozione del territorio;
b) Ambito culturale: attività, iniziative e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche coreutiche, audiovisive, di arti figurative e plastiche, convegni, conferenze, mostre, pubblicazione di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, sagre, rievocazioni storiche o di valorizzazione delle tradizioni locali, di tutela e promozione intesa a conservare e tramandare la memoria di eventi di particolare rilevanza per la comunità locale;

c) Ambito sportivo: attività, iniziative e manifestazioni di carattere sportivo in genere;
d) Ambito educativo/scolastico: attività e iniziative aventi carattere educativo e formativo;
e) Ambito socio sanitario: attività, iniziative e manifestazioni volti alla sensibilizzazione su temi connessi alle politiche sociali o alla salute.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE E CRITERI PER LA CONCESSIONE

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:

a) Essere senza scopo di lucro, ad eccezione di quelle a carattere formativo e di quanto disposto al successivo articolo 7;
b) Essere pubbliche, con accesso gratuito o a pagamento o con prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
c) Garantire la libera espressione delle opinioni nel caso in cui si tratti di convegni, conferenze, dibattiti o simili.

2. La concessione del patrocinio viene stabilita sulla base dei seguenti criteri:

a) Coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale;
b) Il carattere locale, nazionale o internazionale;
c) Il legame con le tradizioni locali;
d) La rilevanza per la comunità locale valutata sulla base di parametri dimensionali (ad esempio il numero dei potenziali fruitori) e del gradimento;
e) Il ritorno positivo in termini di immagine per l'Amministrazione valutata con riferimento alla varietà e alla potenzialità di diffusione del messaggio attraverso gli strumenti comunicativi utilizzati;
f) La collaborazione con altri Enti, Istituzioni Pubbliche, Associazioni, organismi culturali o sportivi.

3. La data dell'iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.

ART. 6 – LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Il Comune non concede patrocini:
a) Per attività, iniziative e manifestazioni di carattere politico;
b) Per attività, iniziative e manifestazioni palesemente non coincidenti o in contrasto con le finalità del Comune;
c) Per attività, iniziative e manifestazioni a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, salvo quanto disposto al successivo articolo 7.

ART. 7 – CASI ECCEZIONALI

In deroga a quanto stabilito ai precedenti articoli 5 e 6, qualora ricorrano condizioni eccezionali che dovranno essere adeguatamente motivate, il patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative anche con profilo commerciale e lucrativo nei seguenti casi:

a) Iniziative che rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine e il prestigio;
b) Iniziative di particolare rilevanza per la comunità locale;
c) Iniziative che prevedano finalità di beneficenza e solidarietà.

ART. 8 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio del Comune viene concesso per le attività, iniziative e manifestazioni aventi le caratteristiche di cui agli articoli 5 e 7 che abbiano valenza pubblica.
2. Il Sindaco concede il patrocinio con propria nota e ne dispone la comunicazione ai richiedenti.
3. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione dell'iniziativa l'immagine del Comune, unitamente alla *dicitura "Con il patrocinio del Comune di Agliè"*.
4. Il patrocinio viene concesso alla singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini.
5. Il patrocinio non può essere concesso in via permanente, per le iniziative che si ripetono periodicamente nell'arco di un anno dovranno essere specificati periodi e durata.
Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta dovrà essere formulata ogni anno. In deroga a quanto previsto nel presente comma il patrocinio può essere concesso eccezionalmente in via permanente qualora venga richiesto con finalità intese a conservare e tramandare la memoria di eventi di particolare rilevanza per la comunità locale;
6. La concessione del patrocinio non comporta oneri a carico del bilancio comunale, né la concessione di contributi fatto salvo il caso in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico e organizzativo (ad esempio l'utilizzo gratuito di sale comunali). Eventuali richieste di impegno da parte del Comune di natura tecnica, organizzativa o economica devono essere oggetto di specifica richiesta.
7. La concessione del patrocinio non comporta in alcun caso l'esonero o l'esenzione dagli obblighi tributari, fiscali e amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere secondo quanto previsto dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni dell'Amministrazione Comunale. Agevolazioni tariffarie o di tasse comunali sono possibili nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino.
8. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni al programma dell'iniziativa per la quale è stato richiesto il patrocinio deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
9. Il patrocinio può essere revocato quando:
a) L'oggetto del patrocinio non risultasse più rispondente ai criteri stabiliti con il presente Regolamento dal Comune di Agliè, senza che il richiedente possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere;
b) Gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dell'iniziativa possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Ente. A tal fine l'Amministrazione si riserva il diritto di verificare la bozza di stampa del materiale comunicativo dell'evento.

ART. 9 – UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE/LOGO COMUNALE

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Agliè negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per la quale è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione Comunale.

2. Il ruolo dell'Amministrazione Comunale deve essere chiaramente indicato in tutti gli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con la dicitura "*Con il patrocinio del Comune di Agliè*" che attesta la semplice adesione all'evento.

3. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini commerciali e politici.

ART. 10 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune il richiedente deve presentare apposita istanza di norma **almeno 30 giorni prima** della data di svolgimento dell'evento. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prendere in considerazione anche istanze pervenute oltre tale termine.
2. La domanda deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Agliè e deve essere redatta su apposito modulo, che si allega al presente regolamento, disponibile sul sito internet.www.comune.aglie.to.it
3. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di valutarne l'ammissibilità.
In particolare deve riportare:
- La data della manifestazione;
- L'esatta denominazione del soggetto richiedente e la sua attività statutaria;
- Il programma dettagliato dell'iniziativa;
- Obiettivi e motivazione dell'iniziativa;
- L'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono all'iniziativa in qualità di patrocinatori e/o sponsor.
4. La valutazione dell'istanza viene effettuata solo in presenza della documentazione completa. Qualora la mancata o parziale presentazione della documentazione persista anche a seguito di formale richiesta di integrazione da parte del Comune l'istanza di patrocinio viene ritenuta inammissibile.
5. Il provvedimento di concessione o diniego del patrocinio viene emesso dal Sindaco, con proprio provvedimento almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.
6. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi a tale scopo il diritto di richiedere una relazione scritta al termine dell'evento patrocinato.

ART. 11 – PUBBLICIZZAZIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio comporta per il beneficiario l'onere di esporre con la massima evidenza su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma dell'Ente con la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Agliè*".
2. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio Segreteria/Cultura/Commercio, al fine di consentire il controllo della coerenza all'istanza e alla relazione illustrativa dell'evento presentata in fase di richiesta del patrocinio.
3. L'uso improprio dello stemma comunale comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione concessa.
4. Il patrocinato ha la facoltà di chiedere la pubblicizzazione dell'iniziativa o evento sulla pagina istituzionale del Comune di Agliè.

ART. 12 – ALTRI ENTI PUBBLICI PATROCINATORI E SPONSOR PRIVATI

1. E' consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti purché tale circostanza sia stata comunicata nell'istanza di concessione e che ai patrocinatori venga assicurata pari evidenza.
2. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private è consentita la citazione dei diversi sponsor sul materiale pubblicitario purché la circostanza sia stata comunicata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con carattere di minore evidenza.

ART. 13 – RESPONSABILITA'

La concessione del patrocinio non comporta per il Comune alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

ART. 14 – AUTORIZZAZIONI

La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione dell'iniziativa.
Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni necessarie, licenze e permessi contemplati dalla normativa vigente.

ART. 15 – SANZIONI

Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Agliè venissero utilizzati in modo improprio, senza la preventiva concessione o in violazione delle disposizioni in essa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta dei danni subiti.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo pretorio comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
3. Tutti i dati acquisiti, in virtù del presente regolamento, saranno trattati in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i Regolamento Europeo 2016/679).
4. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Agliè www.comune.aglie.to.it.
5. Il presente regolamento non si attua in caso di richieste di gratuito patrocinio, per cui si esprimerà la Giunta Comunale.